SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. **195.**

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). Pag. 3

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2006, n. **196.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e catasto urbano . . . . Pag. 8

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. **197.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di previdenza complementare . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 maggio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, settima e ottava tranche . . . . . Pag. 11

DECRETO 22 maggio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009, nona e decima tranche . . . . . Pag. 13

DECRETO 22 maggio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, undicesima e dodicesima tranche . Pag. 14

Ministero della salute

DECRETO 18 maggio 2006.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «San Bernardo», in comune di Garessio, in «Ottavio Rovere». Pag. 16

Ministero delle comunicazioni

DETERMINAZIONE 11 maggio 2006.

Raggiungimento degli obiettivi di qualità per i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario, relativamente all'anno 2005 . . . . Pag. 17

Ministero delle attività produttive

DECRETO 18 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Centrale Oleifici Cooperativi Molisani», in Larino, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 18

DECRETO 18 aprile 2006.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Famigliare di Vighizzolo-Cantù S.c. a r.l.», in Cantù, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 18

DECRETO 27 aprile 2006.

Costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale . . . . Pag. 19

DECRETO 28 aprile 2006.

Rideterminazione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Ferrara. . . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 9 maggio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Simestat» (rosuvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 22

DETERMINAZIONE 9 maggio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Crestor» (rosuvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 23

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Programma statistico nazionale per il triennio 2006-2008. (Deliberazione n. 126/05) . . . . Pag. 24

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Prima ripartizione per l'anno 2006 (completamenti legge n. 64/1986), fondo per le aree sottoutilizzate, ai sensi dell'articolo 61 della legge finanziaria 2003. (Deliberazione n. 4/06). Pag. 26

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 16 maggio 2006.

Modifiche alla delibera n. 162/06/CONS concernente l'avvio del procedimento istruttorio di analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche, ai sensi dell'articolo 19 del codice delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 311/06/CONS) Pag. 27

Istituto nazionale di fisica nucleare

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2006.

Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi . . . . Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole e forestali: Domanda di registrazione della denominazione «Connemara Hill Lamb» o «Uain Sléibhe Chonamara», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Pag. 30

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera: Provvedimento concernente il marchio di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132

Corte dei conti

DELIBERAZIONE 27 aprile 2006.

Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e relativi questionari. (Deliberazione della Sezione delle autonomie n. 6/AUT/2006).

DELIBERAZIONE 27 aprile 2006.

Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per i collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. (Deliberazione della Sezione delle autonomie n. 7/AUT/2006).

06A05036 - 06A05037

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. **195.**

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Vista la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della Repubblica, nonché delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attività produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», il titolo è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».

Art. 2.

Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo n. 626 del 1994

1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente:

«TITOLO V-*bis*

PROTEZIONE DA AGENTI FISICI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49-*bis.*

Campo di applicazione

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

Art. 49-*ter.*

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) pressione acustica di picco (p_{peak}): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;

b) livello di esposizione giornaliera al rumore ($L_{EX,8h}$): [dB(A) riferito a 20 μgPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

c) livello di esposizione settimanale al rumore ($L_{EX,8h}$): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

Art. 49-*quater.*

Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente $L_{EX,8h}$ = 87 dB(A) e p_{peak} = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente $L_{EX,8h}$ = 85 dB(A) e p_{peak} = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente $L_{EX,8h}$ = 80 dB(A) e p_{peak} = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

Capo II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 49-*quinquies.*

Valutazione del rischio

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-*quater;*

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.

5. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.

6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-*sexies,* 49-*septies,* 49-*octies* e 49-*nonies* ed è documentata in conformità all'articolo 4, comma 2.

7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

Art. 49-*sexies.*

Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-*quinquies,* risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Art. 49-*septies.*

Uso dei dispositivi di protezione individuali

1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-*sexies*, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

Art. 49-*octies.*

Misure per la limitazione dell'esposizione

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Art. 49-*nonies.*

Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:

a) alla natura di detti rischi;

b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;

c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-*quater*;

d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-*quinquies* insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;

f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

Art. 49-*decies*.

Sorveglianza sanitaria

1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.

3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.

4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:

a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 49-*quinquies*;

b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-*sexies* e 49-*septies*;

c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.

Art. 49-*undecies*.

Deroghe

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 49-*duodecies*.

Linee guida

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative.».

Art. 3.

Sanzioni

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «11, primo periodo;» sono inserite le seguenti: «49-*quinquies,* commi 1 e 6;»;

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «49, comma 2;» sono inserite le seguenti: «49-*quinquies,* commi 2, 3 e 7; 49-*sexies,* comma 2; 49-*septies,* comma 1; 49-*octies;* 49-*nonies;* 49-*decies,* commi 1, 2 e 4; 49-*undecies,* comma 3, secondo periodo;».

Art. 4.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del Titolo V-*bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotti dal presente decreto, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente titolo.

Art. 5.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica l'arti-

colo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; la voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 è soppressa.

Art. 6.

Invarianza degli oneri

1. All'attuazione degli articoli dal 49-*bis* al 49-*duodecies* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.

3. Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERLUSCONI, *Ministro della salute* (ad interim)

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 18 aprile 2005, n. 62, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2000, n. 96, S.O.

— La direttiva 2003/10/CE è pubblicata nella GUCE n. L 42 del 15 febbraio 2003.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265, S.O.

— La direttiva 89/391/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 183 del 29 giugno 1989.

— La direttiva 89/654/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 393 del 30 dicembre 1989.

— Le direttive 89/655/CEE e 89/656/CEE sono pubblicate nella GUCE n. L 393 del 30 dicembre 1989.

— Le direttive 90/269/CEE e 90/270/CEE sono pubblicate nella GUCE n. L 156 del 21 giugno 1990.

— La direttiva 90/394/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 196 del 26 luglio 1990.

— La direttiva 90/679/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 374 del 31 dicembre 1990.

— La direttiva 93/88/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 268 del 29 ottobre 1993.

— La direttiva 95/63/CE è pubblicata nella GUCE n. L 335 del 30 dicembre 1995.

— La direttiva 97/42/CE è pubblicata nella GUCE n. L 179 dell'8 luglio 1997.

— La direttiva 98/24/CE è pubblicata nella GUCE n. L 131 del 5 maggio 1998.

— La direttiva 99/38/CE è pubblicata nella GUCE n. L 138 del 1° giugno 1999.

— La direttiva 2001/45/CE è pubblicata nella GUCE n. L 195 del 19 luglio 2001.

— La direttiva 1999/92/CE è pubblicata nella GUCE n. L 23 del 28 gennaio 2000.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e le direttive, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 89 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti).* — 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera *a)*, 6, 7 e 11, primo periodo; *49-quinquies, commi 1 e 6;* commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera *a);* 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-*ter.*

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *h)*, *l)*, *n)* e *q);* 7, comma 2; 12, commi 1, lettere *d)* ed *e)* e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-*bis,* 4-*ter,* 4-*quater* e 5; 36, comma 8-*ter,* 36-*bis,* commi 5, 6; 36-*ter*; 36-*quater,* commi 5 e 6; 36-*quinquies,* comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere *a), b), d)* e *g)* e 5; 48; 49, comma 2; *49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies*; *49-nonies*; *49-decies, commi 1,2 e 4*; *49-undecies, comma 3, secondo periodo*; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-*quater,* commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-*sexies*; 72-*septies*; 72-*novies,* commi 1, 3, 4 e 5; 72-*decies,* comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera *b)*; 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-*quater,* comma 2; 88-*sexies*; 88-*septies,* comma 2; 88-*octies,* commi 1 e 2; 88-*undecies;*

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere *b)* e *c)*, 5, lettere *c), f), g), i), m)* e *p)*; 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*; 21; 37; 43, comma 4, lettere *c)*, *e)* ed *f)*; 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-*octies,* commi 1, 2 e 3, 72-*decies,* commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;

b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-*ter,* 36-*quater,* commi 1, 3 e 4, 36-*quinquies,* comma 1.

3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera *o)*, e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione così recita:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

— Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note alle premesse.

— Per la direttiva 2003/10/CE, vedi note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il Capo IV, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 77: (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), reca:

«Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1956, n. 105, S.O.

Nota all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle premesse.

06G0214

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2006, n. **196.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e catasto urbano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'assenso espresso dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Province di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, nonché dei comuni in Provincia di Vicenza e in Provincia di Brescia, che ne facciano richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 riguardante i comuni interessati delle Province di Vicenza e di Brescia sono stabilite, previa intesa con la Provincia autonoma interessata, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2001, n. 161.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, è citato nella nota al titolo.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano)*. — 1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano, *nonché dei comuni in provincia di Vicenza e in provincia di Brescia, che ne facciano richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento,* sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4.

1-bis. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 riguardante i comuni interessati delle province di Vicenza e di Brescia sono stabilite, previa intesa con le province autonome interessate, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della predetta disposizione.

2. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di difformità dalle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistenti inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate con il presente decreto.

3. Le province sono, altresì, delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le modalità di cui all'art. 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.

4. La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operatività della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è abrogato con effetto dalla stessa data. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o più provvedimenti trasferisce alle province medesime i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli già trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonché il personale addetto agli uffici medesimi. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione.

5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonché a quelle relative ai beni mobili si applica l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 78 dello statuto e dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.».

06G0215

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. **197.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di previdenza complementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Previdenza complementare)*. — 1. La regione favorisce l'accesso alla previdenza complementare regionale promovendo la costituzione e il funzionamento di appositi fondi pensione o stipulando apposite convenzioni con altri fondi pensioni già esistenti.

2. La regione disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale.

3. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi forniti dalle strutture di supporto istituite e delle misure ed interventi previsti dalle normative regionali, in base a criteri stabiliti dalla regione, nel rispetto della normativa comunitaria.

4. Ai fondi pensione a carattere regionale possono accedere coloro che già aderiscono ad altri fondi pensione, nonché il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della regione, il personale dipendente dalla Azienda USL della Valle d'Aosta, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale se e come previsto dalla relativa normativa statale, in armonia con le disposizioni contrattuali collettive regionali.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948, è il seguente:

«Art. 48-*bis.* — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993.

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1990, n. 12.

06G0217

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2006 e scadenza 1º agosto 2016, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 46.326 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio, 27 marzo e 21 aprile 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2006 e scadenza 1º agosto 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2006 e scadenza 1º agosto 2016, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 21 febbraio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 febbraio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 21 febbraio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 febbraio 2006, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9, e 10 del ripetuto decreto del 21 febbraio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventi giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2006.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 febbraio 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A05140

DECRETO 22 maggio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 46.326 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 21 febbraio, 27 marzo e 21 aprile 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 gennaio 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 gennaio 2006, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 gennaio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 gennaio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventi giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsione di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 gennaio 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A05141

DECRETO 22 maggio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre

2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 46.326 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 dicembre 2005, 25 gennaio, 21 febbraio, 27 marzo e 21 aprile 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 dicembre 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 dicembre 2005.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 dicembre 2005, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 dicembre 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio

1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 dicembre 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º giugno 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º giugno 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 dicembre 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A05142

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2006.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «San Bernardo», in comune di Garessio, in «Ottavio Rovere».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 10 aprile 2006, con la quale la società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro 17/23, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «San Bernardo», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria San Bernardo, sita nel comune di Garessio (Cuneo), in «Ottavio Rovere»;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1967, n. 886 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «San Bernardo»;

Visto il decreto dirigenziale 16 gennaio 2001, n. 3344-216 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale suddetta;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «San Bernardo», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria San Bernardo sita nel comune di Garessio (Cuneo), in «Ottavio Rovere».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione della Comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta provinciale competente per territorio.

Roma, 18 maggio 2006

Il direttore generale: GRECO

06A05075

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DETERMINAZIONE 11 maggio 2006.

Raggiungimento degli obiettivi di qualità per i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario, relativamente all'anno 2005.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 in attuazione della direttiva 2002/39/CE, ed in particolare il suo art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003, recante la definizione degli indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario, prioritario, della posta raccomandata, assicurata e del pacco ordinario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003;

Visto il contratto di programma 2003 - 2005 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste Italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare l'art. 4 in materia di qualità dei servizi;

Considerato che i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario sono soggetti alla procedura di tracciatura che consente di individuare il percorso di tali invii postali e che il monitoraggio espletato dalla società Poste Italiane è condotto sulla base dei dati reali di traffico;

Visti i dati nazionali relativi ai tempi di recapito dei servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario relativi all'anno 2005 presentati dalla società Poste Italiane,

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Posta raccomandata

1. Con riferimento al servizio di posta raccomandata, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3(1)	J+5(2)
obiettivi di qualità	92,5%	99,0%
risultati conseguiti	92,7%	99,2%
scostamento	+0,2%	+0,2%

(1) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito.

(2) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito.

Art. 2.

Posta assicurata

1. Con riferimento al servizio di posta assicurata, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3(1)	J+5(2)
obiettivi di qualità	92,5%	99,0%
risultati conseguiti	92,6%	99,0%
scostamento	+0,1%	+0,0%

(1) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito.

(2) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito.

Art. 3.

Pacco ordinario

1. Con riferimento al servizio di pacco ordinario, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+5(1)
obiettivi di qualità	93,0%
risultati conseguiti	94,9%
scostamento	+1,9%

(1) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito.

Art. 4.

Raggiungimento degli obiettivi

1. La società Poste Italiane, sulla base dei risultati sopra evidenziati, ha rispettato nell'anno 2005 gli obiettivi di qualità stabiliti nella deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003 citata in premessa.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2006

Il Ministro: LANDOLFI

06A05128

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Centrale Oleifici Cooperativi Molisani», in Larino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2002 con il quale la società cooperativa agricola «Centrale Oleifici Cooperativi Molisani» con sede in Larino (Campobasso) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Anna Ciampittiello ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1574941 del 27 gennaio 2006 con la quale questa autorità di vigilanza ha autorizzato il deposito degli atti finali presso il competente tribunale;

Vista la visura camerale attestante l'avvenuta cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese;

Vista l'attestazione originale del versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo dell'importo del patrimonio residuo della cooperativa, pari ad € 8.382,88;

Vista la nota del 6 febbraio 2006 con la quale la dott.ssa Anna Ciampittiello ha comunicato l'esistenza di una sopravvenienza attiva di € 2.506,51 pervenuta dall'Agenzia delle entrate, ufficio di Termoli, a titolo di rimborso imposte;

Ravvisata pertanto la necessità di riaprire la procedura di scioglimento onde procedere alla devoluzione delle somme ai sensi dell'art. 8 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

È riaperta la procedura di scioglimento per atto d'autorità della società cooperativa agricola «Centrale Oleifici Cooperativi Molisani» con sede in Larino (Campobasso), costituita in data 14 maggio 1997 con atto a rogito del notaio dott. Riccardo Ricciardi di Larino (Campobasso), e la dott.ssa Anna Ciampittiello, con studio in Isernia, Corso Garibaldi n. 229, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05086

DECRETO 18 aprile 2006.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Famigliare di Vighizzolo-Cantù S.c. a r.l.», in Cantù, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Famigliare di Vighizzolo-Cantù S.c. a r.l.», con sede in Cantù - località Vighizzolo (Como), costituita in data 6 dicembre 1919 con atto del notaio dott. Cattaneo Francesco di Cantu' (Como), n. REA 10493, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Redaelli Ruggero, nato a Carate Brianza il 25 luglio 1963 con studio in Carate Brianza, via G. Mascherpa n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05087

DECRETO 27 aprile 2006.

Costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero», ed in particolare l'art. 25, a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui al medesimo art. 25, è attribuita alla Simest S.p.a.;

Visti l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 e l'art. 7 della legge n. 56/2005 che introducono modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a società ed imprese all'estero;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il Ministero delle attività produttive a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle PMI nella Repubblica federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la delibera n. 99 del 13 novembre 2003 con cui il CIPE ha destinato lo stanziamento di settanta milioni di euro, di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al sostegno degli investimenti delle imprese italiane in Russia e in Ucraina;

Visto il decreto del vice Ministro delle attività produttive n. 424 del 13 novembre 2003 con cui è stato costituito, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 273/2002 summenzionata, un fondo rotativo di 70 milioni di euro per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione russa e in Ucraina;

Vista la delibera della V Commissione CIPE del 26 febbraio 2004 con cui l'utilizzo del predetto stanziamento è stato esteso alla Moldova e ai Paesi caucasici;

Visto il decreto del vice Ministro delle attività produttive n. 449 del 24 marzo 2004 con cui il fondo citato è stato esteso alla Moldova Armenia, Azerbaijan e Georgia;

Vista la delibera del CIPE del 22 marzo 2006 che ha destinato - a valere sullo stanziamento di 70 milioni di euro finalizzato dal CIPE al sostegno degli investimenti delle imprese italiane in Russia e in Ucraina con la citata delibera n. 99 del 13 novembre 2003 - una quota di 10 milioni di euro al finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale;

Considerato, infine, che:

ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. può acquisire fino al 25% del capitale sociale delle società partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attività della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 9 giugno 1999, n. 87 e dall'art. 1, commi 6 e 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra la suddetta legge e la delibera del CIPE del 22 marzo 2006 sopra indicata, al fine di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;

Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003 con i quali è stato istituito il Comitato di indirizzo e di rendicontazione nonché definiti i suoi compiti e la sua composizione;

Visto l'art. 1, comma 12, della legge n. 80 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui i benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive;

Vista la Convenzione novativa stipulata il 31 marzo 2004 tra il Ministero delle attività produttive e la Simest S.p.a. concernente le modalità di gestione dei Fondi rotativi di venture capital approvata e resa esecutiva dal decreto vice Ministro n. 454 del 22 aprile 2004, con cui e stata approvata e resa esecutiva;

Vista la circolare 13 febbraio 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina l'attività del Governo durante il periodo di scioglimento delle Camere;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:

stanziamento: importo complessivo pari a dieci milioni di euro gestiti dalla Simest S.p.a. con le modalità e per le finalità stabilite dal presente decreto e dalla Convenzione novativa;

società destinatarie e investimento: imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale ad esclusione sia dei territori e possedimenti d'oltremare di Paesi facenti parte dell'UE (PTOM) sia dei Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo rotativo di cui al successivo art. 2, in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, di quote di capitale dell'investimento;

intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'investimento;

Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il decreto di cui in premessa;

Ministero: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata attribuita la gestione degli interventi agevolati finanziati con le disponibilità dei fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.

Fondo rotativo

La somma di dieci milioni di euro, di cui alla delibera del CIPE richiamata in premessa, costituisce il fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale ad esclusione sia dei territori e possedimenti d'oltremare di Paesi facenti parte dell'UE (PTOM) sia dei Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

Tale somma viene trasferita dalle dotazioni attuali del Fondo Russia e Ucraina richiamato in premessa ed è a disposizione del soggetto gestore, affinché la impieghi per gli interventi.

Art. 3.

Finalità e campo di applicazione

L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2 è aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a.

L'intervento sommato a quello della Simest S.p.a. non può essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani; l'intervento non può determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a.

L'intervento sommato a quello della Simest S.p.a. deve rappresentare comunque una quota di minoranza.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data della delibera del consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. sull'intervento di sua competenza, ovvero, se questa è stata già adottata, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

Art. 5.

Controlli

Il Comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione.

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.

L'onere derivante dall'esercizio dei controlli, di cui al presente articolo, è a carico del fondo rotativo.

Art. 6.

Modalità di acquisizione e di cessione delle partecipazioni

Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, è determinato con gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.

Alle società destinatarie dell'intervento non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, può adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o sulle quote il Comitato deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non può essere inferiore al tasso di riferimento.

Art. 7.

Ulteriori competenze del soggetto gestore

Il soggetto gestore cura la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi mediatici ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente art. 6.

Predispone anche il rendiconto annuale del fondo rotativo, di cui tiene la contabilità.

Art. 8.

Convenzione Ministero - Simest S.p.a.

I rapporti relativi alla gestione del fondo di cui al presente provvedimento fra il Ministero ed il soggetto gestore sono regolati ai sensi della convenzione novativa stipulata il 31 marzo 2004 tra il Ministero delle attività produttive e la Simest S.p.a. - approvata e resa esecutiva dal decreto vice Ministro n. 454 del 22 aprile 2004.

Tale convenzione, concernente le modalità di gestione dei fondi Rotativi di Venture capital, sarà debitamente estesa alla gestione del fondo di cui al presente decreto.

I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonché le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere sono a carico del fondo.

Art. 9.

Decorrenza

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A05074

DECRETO 28 aprile 2006.

Rideterminazione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Ferrara è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati l'avv. Giampiero Martini, il dott. Francesco Biava e il dott. Alano Maurizio Ferri commissari liquidatori del Consorzio agrario di Ferrara;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa e con autorizzazione alla presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F., del Consorzio agrario provinciale di Ferrara;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale in questione vada effettuata con la conferma degli attuali commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Ferrara è rideterminata con la conferma a commissari liquidatori dei signori:

avv. Giampiero Martini;

dott. Francesco Biava;

dott. Alano Maurizio Ferri.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A05127

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 maggio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Simestat» (rosuvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la determina con la quale la società Simesa ha avuto l'immissione in commercio e la classificazione del medicinale SIMESTAT come di seguito indicato:

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884509/M (in base 10), 1273GX (in base 32;

Classe: «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14/15 marzo 2006;

Vista la deliberazione n. 11 del 6 aprile 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIMESTAT (rosuvastatina) è classificato come segue:

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884509/M (in base 10), 1273GX (in base 32;

classe di rimborsabilità: «A nota 13»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 17,71 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 29,23 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A05054

DETERMINAZIONE 9 maggio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Crestor» (rosuvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la determina con la quale la società AstraZeneca ha avuto l'immissione in commercio e la classificazione del medicinale «Crestor» come di seguito indicato:

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 035885502/M (in base 10) 1274FY (in base 32 - classe: «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14/15 marzo 2006;

Vista la deliberazione n. 11 del 6 aprile 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CRESTOR (rosuvastatina) è classificato come segue:

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885502/M (in base 10) 1274FY (in base 32;

classe di rimborsabilità: «A» nota 13;

prezzo ex factory: (I.V.A. esclusa) 17,71 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 29,23 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A05055

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Programma statistico nazionale per il triennio 2006-2008. (Deliberazione n. 126/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del predetto decreto legislativo — introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 — concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

Visto inoltre il successivo art. 13 del medesimo decreto concernente la procedura di approvazione del Programma statistico nazionale;

Visti l'art. 2, comma 4, l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demandano, fra l'altro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il compito di favorire l'interscambio di dati e di informazioni sull'attività posta in essere dalle Amministrazioni centrali, regionali e dalle province autonome;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2005), con la quale è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2005-2007;

Visto il programma statistico nazionale per il triennio 2006-2008, deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 4 luglio 2005;

Considerato che il programma statistico nazionale (PSN) costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale (SISTAN), in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali e che in tale contesto è, pertanto, necessario incrementare la qualità e la quantità delle informazioni

statistiche, anche ai fini della valutazione e del monitoraggio delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici;

Ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989 ed in particolare delle Amministrazioni centrali, regionali, locali e delle Camere di commercio, chiamate a svolgere compiti di valutazione e monitoraggio;

Considerato, altresì, che l'azione di sviluppo informativo impegna l'istituto nazionale di statistica a svolgere un determinante ruolo di impulso e coordinamento metodologico, nel quadro di un maggior dettaglio territoriale delle informazioni, assicurandone la continuità temporale e spaziale;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, nella seduta del 29 luglio 2005;

Acquisito altresì il parere favorevole della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed Autonomie locali sul programma in esame, espresso nella seduta del 14 luglio 2005 con le osservazioni formulate dalle regioni e dagli enti locali, allegate al predetto parere;

Tenuto conto delle osservazioni ed indicazioni formulate, in data 23 novembre 2005, dal Garante per la protezione dei dati personali, che costituiranno oggetto di esame da parte dell'ISTAT nella successiva fase di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sarà adottato il programma stesso;

Considerato che l'ISTAT proseguirà nelle analisi dei costi delle attività programmate, comprese quelle di attività degli altri soggetti del SISTAN che partecipano al Programma statistico nazionale, secondo l'impostazione metodologica già avviata ed illustrata nel documento «Costo stimato di realizzazione dei progetti programmati per l'anno 2006» allegato al programma statistico nazionale 2006-2008;

Considerato in particolare che la realizzazione del PSN comporta il coinvoigimento di numerosi soggetti, sia pubblici che privati, su ognuno dei quali grava una parte dei costi e preso atto dei risultati dell'analisi dei costi relativi alla produzione statistica di tjtti i soggetti del SISTAN (ISTAT e non-ISTAT), contenuti nell'apposito documento allegato al programma in esame;

Su proposta del presidente dell'istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2006-2008, predisposto dall'istituto nazionale di statistica, che costituisce il principale strumento d'indirizzo dell'informazione statistica per i soggetti appartenenti ai Sistema statistico nazionale (SISTAN) e le cui linee guida sono incentrate sul consolidamento e miglioramento della cultura statistica, sulla produzione, diffusione e utilizzazione della statistica e sulla diffusione di metodi e standard comuni, oltre alla formazione ed al rafforzamento del sistema.

In particolare, nell'ambito dei singoli settori di interesse, il SISTAN prevede di perseguire nel triennio 2006-2008 i seguenti obiettivi:

maggiore disponibilità delle statistiche con dettaglio territoriale: produzione di informazioni per suddivisioni territoriali amministrative dettagliate e per suddivisioni funzionali del territorio;

riposizionamento delle statistiche demografiche in base ai dati definitivi del censimento della popolazione;

maggiore utilizzo delle fonti amministrative nelle statistiche demografiche.

ampliamento delle informazioni longitudinali sugli individui e sulle famiglie.

consolidamento, ampliamento e miglioramento della produzione statistica sul mercato del lavoro.

sviluppo dell'offerta di informazioni statistiche sulla struttura e la competitività delle imprese.

mlioramento della qualità e della tempestività delle statistiche congiunturali sulle imprese.

completamento del sistema delle statistiche dei prezzi.

sviluppo di iniziative prototipali di interesse locale, sia a livello regionale e provinciale che a livello comunale.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidene delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 240

06A05088

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Prima ripartizione per l'anno 2006 (completamenti legge n. 64/1986), fondo per le aree sottoutilizzate, ai sensi dell'articolo 61 della legge finanziaria 2003.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle diverse Amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 61, comma 1, che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse, nel quale confluiscono, fra l'altro, le risorse di cui alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e, in particolare, la tabella F che, al settore di intervento n. 4, autorizza una spesa di 300 milioni di euro, per l'anno 2005, per le finalità della citata legge n. 64/1986;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e per il triennio 2006-2008;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state disposte, a favore delle amministrazioni centrali competenti, assegnazioni finanziarie volte ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986;

Vista la richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, n. 11369 del 31 gennaio 2006, concernente l'erogazione dei contributi sull'emissione dei prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 10 della legge n. 64/1986, per un importo di 2.453.300 euro;

Tenuto conto delle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, connesse al trasferimento alle regioni meridionali — in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli Enti locali e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché della delibera di questo Comitato 20 dicembre 2004, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107/2005) — delle residue risorse, definitivamente fissate in 209.684.039 euro, relative al finanziamento delle convenzioni in corso di completamento, a suo tempo stipulate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con i diversi soggetti attuatori;

Vista la richiesta del Ministero delle attività produttive n. 957661 del 2 febbraio 2006 concernente, fra l'altro, le esigenze finanziarie complessivamente pari a 464,965 milioni di euro relative al finanziamento degli incentivi industriali (per un importo di 109,117 milioni di euro) e dei contratti di programma (per un importo di 355,848 milioni di euro) di cui alla legge n. 64/1986, a fronte delle quali vengono rispettivamente richiesti gli importi di 50 e 252,827 milioni di euro per l'anno 2006;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali, gestione commissariale, n. 5 del 9 gennaio 2006, con la quale viene richiesta l'assegnazione di 165.267 euro per i compensi da corrispondere al commissario *ad acta* ed ai consulenti giuridici per l'anno 2006;

Ritenuto di dover procedere ad una prima ripartizione per il corrente esercizio che, tenuto conto delle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2006, consenta di fronteggiare le esigenze rappresentate dalle predette Amministrazioni centrali al fine di assicurare continuità nel finanziamento delle varie iniziative in corso di completamento, accogliendo al momento, solo parzialmente, le richieste relative alle convenzioni in corso di completamento (nel limite di 100 milioni di euro), agli incentivi industriali (nel limite di 10 milioni di euro) e ai contratti di programma (nel limite di 90 milioni di euro), come concordato con le amministrazioni interessate

Ritenuto pertanto opportuno disporre, alla luce delle suddette esigenze, un'assegnazione complessiva di 202.618.567 euro, per l'anno 2006, da porre a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate, sono disposte, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 96/1993 e per fronteggiare le esigenze rappresentate dalle Amministrazioni centrali indicate in premessa, le seguenti assegnazioni per l'anno 2006, di importo complessivo pari a 202.618.567 euro:

importi in euro

AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ASSEGNAZIONI ANNO 2006	
ECONOMIA E FINANZE		**102.453.300**
Dipartimento tesoro		
Contributi su emissione prestiti obbligazionari ex art.10 legge 64/1986	2.453.300	
Dipartimento politiche di sviluppo		
Convenzioni tra Agensud e Soggetti attuatori (quota 2006 da trasferire alle Regioni meridionali) (1)	100.000.000	
ATTIVITA' PRODUTTIVE		**100.000.000**
Incentivi industriali (2)	10.000.000	
Contratti di programma (2)	90.000.000	
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI		**165.267**
Compensi Commissario ad acta e consulenti giuridici	165.267	
totale		**202.618.567**

(1) L'onere complessivo residuo, che resta definitivamente fissato in 209.684.039 euro, viene coperto in parte con la presente assegnazione di 100 milioni di euro e per la rimanente quota con future assegnazioni CIPE.

(2) Gli oneri residui relativi alle due presenti voci di spesa saranno coperti da future assegnazioni CIPE.

2. I competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera e per gli importi sopra indicati, le conseguenti variazioni di bilancio dopo il rispetto dei predetti adempimenti da parte delle Amministrazioni centrali interessate.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 343

06A05089

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 maggio 2006.

Modifiche alla delibera n. 162/06/CONS concernente l'avvio del procedimento istruttorio di analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche, ai sensi dell'articolo 19 del codice delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 311/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di consiglio del 16 maggio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 162/06/CONS del 22 marzo 2006, recante «avvio del procedimento istruttorio di analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche ai sensi dell'art. 19 del codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 aprile 2006, n. 83;

Valutata la necessità di sostituire il responsabile del procedimento di cui alla delibera 162/06/CONS, dott.ssa Federica Alfano, in astensione per maternità dal 17 maggio 2006;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Sostituzione del responsabile del procedimento di cui alla delibera n. 162/06/CONS

1. La responsabilità del procedimento istruttorio, di cui alla delibera n. 162/06/CONS, relativo all'analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche (convenzionalmente indicato come Mercato 15-*bis*), è assegnata alla dottoressa Alberta Corona della direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

2. Restano salve tutte le altre disposizioni della delibera n. 162/06/CONS.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'autorità.

Napoli, 16 maggio 2006

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

06A05076

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2006.

Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 9469 del 27 gennaio 2006, con la quale è stato approvato il «regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi»;

Vista la nota dell'Istituto del 27 febbraio 2006, prot. n. 003928, con la quale la deliberazione n. 9469 è stata trasmessa al Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168, e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1. Che si provveda alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del «regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 22 maggio 2006

Il presidente: PETRONZIO

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI A FAVORE DI TERZI

Art. 1.

Norme generali

1.1. Le strutture dell'INFN possono svolgere attività e prestazioni per conto di terzi, secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto dei criteri fissati dagli organi deliberativi dell'INFN.

1.2. Sono vietate le attività e prestazioni per conto terzi che ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'INFN o che presentino conflitto d'interessi con quelli dell'INFN.

1.3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutte le attività e prestazioni svolte in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici, anche esteri ed internazionali, e soggetti privati per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, se collegate ai compiti istituzionali dell'INFN e caratterizzate dall'interesse prevalente o concorrente dell'Istituto.

Art. 2.

Definizioni

2.1. Ai fini del presente regolamento per attività e prestazioni si intendono, in via esemplificativa, le attività e prestazioni di ricerca, studio, lavorazioni e trattamenti di materiali, analisi, misurazioni, tarature e prove, consulenza e formazione non rientranti nei compiti istituzionali dell'INFN e caratterizzati dalla prevalenza dell'interesse dei terzi.

2.2. Sono terzi le amministrazioni e gli enti pubblici o privati, anche esteri ed internazionali, diversi dall'INFN.

Art. 3.

Ambito soggettivo

3.1. Le attività e le prestazioni di cui all'art. 1 sono svolte, di norma, con l'impiego prevalente di risorse umane e strumentali della struttura interessata all'esecuzione del contratto e nell'ambito dell'orario di lavoro, come definito dal vigente CCNL.

3.2. Le attività e le prestazioni di cui all'art. 1 sono svolte in via primaria dal personale dipendente afferente la struttura che abbia manifestato la propria disponibilità, con preferenza per quello a tempo pieno e con modalità comunque atte a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali, compatibilmente con gli obblighi di servizio. Il personale dipendente afferente una struttura diversa da quella interessata potrà partecipare solo previa autorizzazione del direttore della struttura di appartenenza.

3.3. La partecipazione del personale ricercatore e tecnologo, tecnico ed amministrativo deve essere svolta nell'ambito dei rispettivi profili professionali e delle competenze acquisite.

Art. 4.

Determinazione del corrispettivo

4.1. Per le attività e prestazioni di cui all'art. 1 deve essere previsto un corrispettivo congruo e adeguato, tenuto conto della natura della prestazione.

4.2. Il corrispettivo deve essere determinato in modo da consentire comunque la copertura di tutti gli oneri derivanti dal contratto, al lordo degli oneri e imposte nella misura di legge, e considerando le limitazioni d'uso commerciale dei beni acquisiti dall'INFN per le proprie finalità istituzionali; in particolare:

1) costo per:

a) eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;

b) eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella esecuzione;

c) personale di cui all'art. 3, impegnato nell'esecuzione della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico dell'Istituto;

d) eventuali spese di missione del personale coinvolto per l'esecuzione delle attività;

e) eventuali contratti per prestazioni professionali o collaborazioni esterne, al lordo dei relativi oneri a carico dell'Istituto;

f) eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività;

g) nonché ogni altra spesa, non compresa nei punti precedenti, prevedibile e direttamente incidente sul costo complessivo della prestazione;

2) spese di carattere generale gravanti sulla struttura interessata, determinate forfettariamente in una misura non inferiore al 15 per cento dell'importo dei costi effettivi individuati di cui al precedente punto 1).

4.3. Oltre agli oneri di cui al precedente capoverso, il corrispettivo deve tener conto anche del valore dell'eventuale cessione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività.

4.4. Il corrispettivo deve inoltre prevedere una percentuale di utile non inferiore al 20 per cento dell'importo delle voci individuate ai precedenti capoversi 4.2 e 4.3, tenuto conto del numero del personale direttamente coinvolto, nonché della qualità e quantità dell'impegno richiesto da ciascuno.

Art. 5.

Assegnazione del corrispettivo

5.1. La parte del corrispettivo relativa alle voci di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 sarà iscritta tra le entrate del bilancio dell'INFN.

5.2. La restante parte, corrispondente all'utile di cui al punto 4.4, sarà utilizzata anche per la costituzione di un fondo di incentivazione del personale la cui destinazione terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione sarà assunta dal consiglio direttivo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali. Gli uffici competenti liquideranno tale compenso in favore del personale interessato previa disposizione del presidente, dopo la riscossione totale dei corrispettivi.

Art. 6.

Regole di procedura

6.1. I terzi presentano richiesta scritta di attività e prestazioni al direttore della struttura presso la quale dovranno essere svolte.

6.2. Il direttore, previa valutazione di compatibilità dell'esecuzione della prestazione richiesta con le attività istituzionali in corso presso la propria struttura, trasmette all'organo di cui al comma seguente una relazione contenente:

larichiesta del terzo;

la valutazione di compatibilità;

il programma delle attività con indicazione dei tempi e degli strumenti necessari alla loro esecuzione;

l'indicazione del responsabile dell'attività insieme al personale direttamente coinvolto;

proposta di corrispettivo valutata sulla base degli elementi indicati nell'art. 4, tenuto conto della natura delle attività e delle altre risorse necessarie alla loro esecuzione.

6.3. La giunta esecutiva dell'INFN è delegata ai sensi degli artt. 10, comma 4, lettera *q)* e 12, comma 4, lettera *g)* del regolamento generale, ad approvare le proposte di prestazione conto terzi, qualunque sia il loro valore economico, previo accertamento della congruità ed economicità della proposta, nonché la verifica che l'esecuzione della prestazione o attività:

non rientri nei compiti istituzionali dell'Istituto;

sia caratterizzata dall'interesse prevalente del committente;

sia compatibile con e non ostacoli l'attività istituzionale dell'Istituto;

non presenti conflitto d'interessi con quelli dell'Istituto.

6.4. Ai fini dell'assegnazione del corrispettivo, il direttore della struttura interessata, al completamento delle prestazioni contrattuali, presenta al presidente un rapporto conclusivo che illustra i risultati dell'attività, il consuntivo delle spese e degli oneri sostenuti nonché il resoconto delle prestazioni svolte dagli operatori coinvolti nell'esecuzione della stessa.

Art. 7.

Elementi di contratto

7.1. I contratti sono redatti per iscritto e devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

committente e strutture INFN coinvolte;

responsabile dell'attività;

oggetto della prestazione;

corrispettivo della prestazione;

modalità e tempi previsti per l'esecuzione della prestazione;

divieto di rinnovo tacito;

termini e modalità del pagamento, incluse eventuali anticipazioni;

eventuali penali per l'inadempimento, in misura non superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale e con espressa esclusione della risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore;

proprietà, condizioni e modalità di utilizzazione e di eventuale pubblicazione dei risultati, ivi compresi eventuali brevetti;

eventuali condizioni di riservatezza delle attività e dei relativi risultati;

divieto di citare l'INFN per scopi pubblicitari;

eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività.

7.2. La proposta di contratto è approvata dalla giunta esecutiva con il provvedimento previsto all'art. 6.3.

Art. 8.

Entrata in vigore

8.1. Le norme del presente regolamento si applicano ai contratti stipulati dopo la pubblicazione del relativo testo in *Gazzetta Ufficiale*.

8.2. I compensi previsti a favore del personale saranno assegnati e corrisposti dopo l'approvazione della deliberazione di cui alla seconda parte dell'art. 5.2.

06A05126

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Connemara Hill Lamb» o «Uain Sléibhe Chonamara», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - serie C n. 122 del 23 maggio 2006, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata da Connemara Hill Lamb Ltd, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto a base di carne - classe 1.1 denominato «Connemara Hill Lamb» o «Uain Sléibhe Chonamara».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A05091

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MATERA

Provvedimento concernente il marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che il marchio di identificazione dei metalli preziosi «11 MT», già assegnato alla ditta G. & R. di Giulio Cotelli», con sede in Bernalda via Montescaglioso n. 10 è stato annullato per cessazione della medesima.

06A05090

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-124) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.